

Si pone il seguente quesito:

La DSGA della scuola che dirigo, sottoposta, a seguito di istanza personale, a visita medico-collegiale, è stata giudicata, con verbale redatto dalla Commissione medica di Verifica in data 23/05/2013, “Da considerarsi: A) Non idonea temporaneamente in modo assoluto al servizio per anni uno; B) La sussistenza o meno della impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa verrà valutata alla scadenza del periodo di inabilità temporanea”. Il suddetto verbale è pervenuto a scuola in data 12/06/2013.

La medesima, assente per grave patologia dal 29/10/2012 al 04/06/2013, per motivi personali il 05/06/2013, rientrata in servizio il 06/06/2013, comunicava il mattino del 12/06/2013 l'assenza per “causa di servizio” con certificato medico che prevedeva il protrarsi di tale assenza dal 12/06/2013 al 27/07/2013.

Al fine di un corretto calcolo delle assenze per malattia nel triennio e delle eventuali decurtazioni retributive, si chiede se:

- a. il decreto di assenza per la suddetta inidoneità deve avere decorrenza dal 12/06/2013 al 22/05/2014 oppure decorrenza successiva alla data di conclusione dell'assenza per causa di servizio, cioè dal 28/07/2013 al 22/05/2014;
- b. i primi 10 giorni di assenza per inidoneità devono comunque essere decurtati al pari di altre assenze per malattia;
- c. la sostituzione del D.S.G.A., a cura dell'assistente amministrativo in seconda posizione economica, dal 1° Settembre 2013 al 22/05/2014, si configurerà come incarico annuale (con indennità di direzione a carico del M.E.F.) o come sostituzione temporanea (con indennità di amministrazione a carico del F.I.S.);
- d. l'indennità di amministrazione a carico del F.I.S., per l'a.s. 2013/2014 spetterà anche al D.S.G.A. titolare assente.

In merito ai quesiti posti si ritiene quanto segue.

Sub a

Si ritiene che l'assenza dal servizio (malattia d'ufficio) debba decorrere dal 12 giugno 2013. Infatti, una volta pervenuto a scuola il decreto che certifica la DSGA come inidonea al servizio assoluto per un anno prevale su tutte le altre assenze. In definitiva, dal momento che la Commissione medica ha esonerato dal servizio per un determinato periodo la dipendente (un anno nel caso di specie), non sono possibili altre modalità di giustificazione dell'assenza (es. grave patologia, permessi etc) decisa d'ufficio dall'Amministrazione.

Sub b

Allorché in sede di visita medica collegiale la Commissione Medica non pervenga al normale giudizio del riconoscimento dell'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa non le è precluso il potere di esprimere giudizi più limitati, come ad esempio sulla durata dell'infermità: in questi casi trattasi di malattia temporanea da cui scaturisce l'obbligo per il d.s. di collocare, con apposito provvedimento, il dipendente interessato in malattia di ufficio. (tranne i casi in cui vi possibilità di richiedere l'utilizzazione in altri compiti)

Come già detto in precedenti risposte in argomento, si ritiene che tale periodo di assenza debba essere valutato quale assenza per malattia, sia ai fini della retribuzione che in merito al superamento del periodo di comporto ai sensi dell'art. 17 del CCNL 2007, non essendo stata prevista dal legislatore alcuna esclusione dal suddetto computo e dalla decurtazione della retribuzione, come invece ha fatto in altre occasioni (es. assenza per gravi patologie ai sensi dell'art. 17 comma 9 del CCNL 2007).

Quindi detto periodo di assenza sarà decurtato dal punto di vista economico secondo le disposizioni contrattuali e normative vigenti.

Sub c

Trattasi non di posto annuale vacante ma di assenza del titolare dovuta a malattia d'ufficio conseguente al giudizio di inidoneità temporaneo emesso dalla Commissione Medica. La Circolare della Ragioneria Generale dello Stato 7 dicembre 2012, n. 104476 ha precisato che l'indennità di direzione, parte fissa, all'assistente amministrativo che sostituisce, oppure sia incaricato od utilizzato per l'intero anno scolastico nella funzione di direttore dei servizi generali ed amministrativi, compete a carico del fondo di istituto ed il relativo controllo amministrativo contabile è di competenza dei revisori dei conti dell'istituzione scolastica. Per il sostituto precisiamo che già con la nota Prot. n. 10773 dell' 11 novembre 2010 il MIUR, ha precisato che l'indennità di direzione al sostituto del DSGA, sia nella parte fissa che in quella variabile, è a carico del fondo dell'istituzione scolastica.

Sub d

In caso di assenza (ferie, comando, malattia con periodo superiore ai 15 giorni) dello stesso DSGA titolare è, a carico del fondo, sia l'indennità a questi spettante quale, appunto, DSGA titolare sia quella spettante all'a.a. che lo sostituisce (cfr. art. 88 lett. i CCNL 2007). Quindi, l'indennità di amministrazione a carico del F.I.S., per l'a.s. 2013/2014 (la parte variabile) spetterà anche al D.S.G.A. titolare assente.

indennità di direzione dovuta al DSGA in distacco sindacale e al suo sostituto

Quesito del 15/03/2013

Ad inizio anno scolastico ho appreso che la DSGA che doveva prendere servizio presso la nostra Direzione Didattica a seguito di nomina in ruolo aveva in realtà chiesto ed ottenuto assegnazione provvisoria presso altra Istituzione scolastica della provincia di Roma.

A seguito di questa situazione provvedevo a chiedere all'UST un sostituto, non essendo presente all'interno della mia segreteria una seconda posizione economica.

Adesso mi chiedo a chi debba corrispondere le quote fisse e variabili di indennità di direzione a carico del FIS.

Una RSU mi ha comunicato che la DSGA in assegnazione provvisoria sarebbe anche in distacco sindacale. Questo comporta qualche differenza?

Risposta

Si assume che la DSGA titolare nella vostra scuola sia in distacco sindacale e pertanto non presti attività in altra scuola.

Si ritiene che il DSGA in posizione di distacco abbia diritto al pagamento dell'indennità di direzione (per la parte variabile a carico del FIS) da parte della propria scuola di titolarità.

La suddetta indennità, infatti, per quanto concerne la sua parte variabile è a carico del fondo di istituto ai sensi dell'art. 88 comma 2 lett. j) del CCNL/2007.

In caso di assenza (ferie, comando, malattia con periodo superiore ai 15 giorni) dello stesso DSGA titolare è, a carico del fondo, sia l'indennità a questi spettante quale, appunto, DSGA titolare sia alla persona che la sostituisce e ne svolge le funzioni (art. 88, c. 2 lett. i).

Per il sostituto precisiamo che già la nota Prot. n. 10773 dell'11 novembre 2010 il MIUR, aveva stabilito che l'indennità di direzione al sostituto del DSGA, sia nella parte fissa che in quella variabile, è a carico del fondo dell'istituzione scolastica.

L'art. 56, primo comma, del CCNL 2007 prevede che l'indennità di direzione come nella misura prevista dalla Tabella 9 spetta anche al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce il DSGA titolare o ne svolge le funzioni.

La Circolare della Ragioneria Generale dello Stato 7 dicembre 2012, n. 104476 ha precisato che:

- l'indennità di direzione, parte fissa, all'assistente amministrativo che sostituisce, oppure sia incaricato od utilizzato per l'intero anno scolastico nella funzione di direttore dei servizi generali

ed amministrativi, compete a carico del fondo di istituto ed il relativo controllo amministrativo contabile è di competenza dei revisori dei conti dell'istituzione scolastica;

- l'indennità di funzioni superiori a carico del MEF spetta solo per gli incarichi annuali su posto di DSGA vacante e disponibile o comunque solo disponibile entro il 31 dicembre; viene escluso quindi che a tale compenso possa accedere il personale che eserciti una sostituzione temporanea;

- la predetta indennità di funzioni superiori è pari, complessivamente, al differenziale retributivo, individuato tra il valore iniziale delle posizioni stipendiali del Direttore dei servizi generali ed amministrativi e dell'Assistente amministrativo; naturalmente, il personale beneficiario della 1^a e della 2^a posizione economica, ex art. 2 della sequenza contrattuale ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007, sottoscritta il 25 luglio 2008 (c.d. compenso per la valorizzazione professionale ATA), percepirà l'emolumento in parola, detratte le somme a quel titolo corrisposte, in quanto l'indennità per funzioni superiori già remunera e valorizza le ulteriori responsabilità assunte dall'assistente amministrativo;

- l'indennità per l'espletamento di funzioni superiori (dalla quale, come detto, detrarre l'eventuale emolumento percepito in base alla posizione economica orizzontale) va liquidata mensilmente agli aventi diritto tramite il sistema NOI PA, stante la natura di emolumento fisso e continuativo.

La Legge di Stabilità 2013 (Legge 228/2012) ha previsto che, dall'a.sc. 2012/2013, la liquidazione per lo svolgimento di funzioni superiori sarà determinata in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il DSGA al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento all'assistente amministrativo incaricato.